

Allegato "B" al n.8485 di repertorio e n.6490 di raccolta

Statuto

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione di promozione culturale, denominata **"Innovazione per l'Italia - Centro Studi per l'innovazione in Sanità e nella Pubblica Amministrazione Ente del Terzo Settore"**, assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale, non riconosciuta e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Catania in Via De Branca n.7.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può aprire sedi secondarie o succursali su tutto l'ambito nazionale.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5

(Scopo ed oggetto)

L'Associazione opera quale laboratorio di idee e proposte sull'innovazione e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e culturale con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione in tutte le sue forme e la cultura della legalità e dell'impegno etico, attraverso la promozione dell'informazione, della conoscenza, integrata con lo studio dell'economia, del diritto, della sociologia, delle tecnologie, delle organizzazioni e di qualsivoglia ulteriore materia connessa, nonché la finalità di promuovere la cultura, l'integrazione e la commessione e l'inclusione

di saperi e professionalità impegnate nei processi di innovazione sul territorio siciliano e nazionale.

Al fine di perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
- organizzare conviviali e cene sociali;
- corsi di formazione;
- creazione di rapporti di collaborazione e sinergia con università, istituti di ricerca, altri enti aventi finalità scientifiche;
- promozione della pubblicazione di documenti d'approfondimento sui temi dell'innovazione in Sanità e Pubblica Amministrazione;
- promozione della pubblicazione di opere scientifiche;
- organizzazione di concorsi per l'assegnazione di borse di studio;
- assunzione di tutte quelle iniziative scientifiche che risultino idonee a produrre, promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione e della legalità.

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione terrà fede al principio dell'assenza dello scopo di lucro; lo svolgimento da parte dell'associazione di attività di carattere economico e gli introiti da esse dipendenti, saranno sempre caratterizzate, pertanto, dall'assenza di uno scopo di lucro in senso soggettivo e dalla mera strumentalità di esse rispetto al perseguimento dello scopo.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

In generale, l'Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge, in forma comunque non prevalente rispetto all'oggetto principale.

L'Associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

ART. 6

(Ammissione)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, di ogni nazionalità, che condividano le finalità dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, nonché dei fini

associativi.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative corrisposte ed è comunque tenuto al versamento di quella dovuta per l'esercizio in corso.

L'adesione all'Associazione comporta in capo a ciascun socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto nell'Assemblea senza limitazione alcuna.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione e di estrarne copia, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto.

ART. 7

(Soci - Categorie)

I soci si distinguono in tre categorie:

- fondatori: coloro che hanno sottoscritto il presente atto;
- ordinari: coloro che, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'associazione;
- onorari: coloro che vengono tali nominati, d'iniziativa del Consiglio Direttivo, in ragione di riconosciuti meriti nel campo dell'innovazione e della cultura.

ART. 8

(Diritti e doveri dei soci)

I soci all'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
versare la quota associativa annua, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa per

tutti i versamenti che verranno effettuati nell'anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore, anche per l'anno successivo la quota associativa in essere per l'anno solare precedente.

I soci onorari possono essere esclusi dall'obbligo di pagare la quota associativa.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per:

- morte;
- recesso;
- esclusione;
- morosità.

Per gravi motivi o condotta moralmente ed eticamente riprovevole, ivi compresa, la violazione dei doveri del presente Statuto, il socio potrà essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera soggetta ad impugnazione davanti all'Assemblea, da parte dell'interessato, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di esclusione pervenutagli da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà decidere in ordine all'impugnativa di esclusione entro i successivi 30 (trenta) giorni e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato escluso può impugnare la delibera di esclusione ricorrendo all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

È diritto dell'associato recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione da far pervenire al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed è efficace allo scadere dell'anno in cui è esercitata, purché fatta con almeno tre mesi di preavviso.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario generale, se nominato;
- Tesoriere;

- Presidente Onorario, se nominato;
- Collegio dei Revisori o Revisore, se nominati.

Eventuali compensi per l'attività svolta in relazione alla nomina in uno o più, ove compatibili fra loro, degli organi di cui sopra, verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 11
(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un'Assemblea successiva.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e/o di farsi rappresentare tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione, anche se iscritti all'associazione da meno di mesi 3.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per ciascun socio.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

La partecipazione alle riunioni dell'Associazione può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione, che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza il Vice-Presidente o, in assenza anche di questo, all'inizio di ogni sessione, si elegge tra i soci presenti un presidente.

Il Presidente nomina un segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e trascritti nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per

Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- nominare il collegio dei revisori dei conti e l'organo di controllo, ove previsti per legge.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 12

(Convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche su richiesta firmata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno ed eventuali particolari modalità di collegamento di audio conferenza.

La convocazione potrà essere spedita alternativamente tramite whatsapp, email o lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci, presenti in proprio o per delega, che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di soci, la sessione è rimandata a non più di giorni 1 (uno) dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data dell'Assemblea in seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; non raggiungendo questo numero di soci, la sessione è rimandata a non più di giorni 1 (uno) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La data dell'Assemblea in seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

Compete all'Assemblea straordinaria la modifica dello statuto dell'Associazione lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è nominato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci e nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 7 componenti, eletti tra i soci dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- gestisce il fondo comune e predispone il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- nomina nel proprio seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere (che potrà coincidere con il Segretario);
- nomina il presidente onorario dell'associazione
- ove lo ritenga necessario può nominare, uno o più Direttori, con il compito di promuovere e coordinare l'attività scientifica e che potrà anche coincidere con il Presidente o con un altro componente del Consiglio Direttivo, determinandone i compiti specifici e/o generali e la durata dell'incarico;
- sempre ove lo ritenga necessario può nominare, sentito anche il Direttore, ove eletto, una Commissione

- Scientifica, determinandone i compiti specifici e/o generali, la durata dell'incarico e la composizione;
- stabilisce eventuali compensi a favore degli Organi associativi;
 - decide sull'ammissione e, ove necessario, sulla cessazione dei soci;
 - formula all'Assemblea eventuali proposte di modifica statutaria;
 - nei casi d'urgenza è legittimato ad apportare allo statuto le modifiche che dovessero rendersi necessarie per ragioni di adeguamento a norme di legge o regolamentari cogenti, fermo il dovere, in tal caso, di sottoporre tali modifiche per ratifica alla prima Assemblea utile;
 - fissa le direttive per il perseguimento degli scopi associativi stabilendone termini e modalità di esecuzione;
 - decide in ordine all'acquisto e/o all'utilizzo in qualsiasi forma di immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché all'assunzione di finanziamenti e, in generale, rapporti bancari (compresi l'apertura di conti correnti);
 - decide sulle iniziative, programmi e attività dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
 - convoca le assemblee;
 - stipula contratti di consulenza o collaborazione funzionali al perseguimento degli scopi associativi stabilendone termini e condizioni;
 - elabora il testo dell'eventuale regolamento interno;
 - assume dirigenti e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente, mediante avviso inviato almeno 7 giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo, compresa la posta elettronica e whatsapp e si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.

In casi di urgenza si riunisce mediante preavviso telefonico, anche via whatsapp, ai componenti da comunicare almeno 12 ore prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

È ammessa la riunione telefonica o per tele/video conferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale sia redatto da Notaio e trascritte nel

libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa sono conferite al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente ha la firma legale e rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza degli stessi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione dei componenti del nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Il Presidente Onorario)

La carica di Presidente onorario può essere attribuita dal Consiglio direttivo ad una eminente personalità del mondo scientifico, culturale o istituzionale.

La carica di Presidente onorario è eventuale;

- la funzione è onorifica;
- è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso ed alla revoca;
- il Presidente onorario che, non svolge alcuna funzione gestionale, non è gravato da alcun onere istituzionale; la funzione presidenziale, spetta invece in forma sostanziale al Presidente;
- il Presidente onorario, su delega del Presidente può rappresentare l'Istituto in occasione di eventi e contesti istituzionali (quali, per esempio, l'inaugurazione di mostre, la presentazione di volumi, la partecipazione a convegni e simili);
- è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
- il Consiglio direttivo può affidare al Presidente onorario particolari compiti legati al suo ruolo.

ART. 18

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.19

(Il Segretario generale)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo; promuove l'attività dell'Associazione verso stakeholder del mondo istituzionale, sociale ed economico; prende contatti con enti, associazioni, università, centri di ricerca, e industria per verificare modalità di collaborazione e partnership da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio direttivo.

ART.20

(Organo di controllo e Revisore legale dei conti)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21

(Risorse Economiche)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, anche mobili ed immobili, crediti e diritti in genere che diverranno di titolarità dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie da:

- contributi dei soci e/o di privati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive

marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

(Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Per l'attività di studio, approfondimento e ricerca l'associazione potrà avvalersi dell'opera di ricercatori. In tale caso, il numero dei ricercatori è stabilito tempo per tempo dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Direttore ove nominato.

Il rapporto di collaborazione con i ricercatori viene regolato secondo le forme e modalità stabilite tempo per tempo dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Direttore ove nominato.

Il lavoro dei ricercatori si svolge secondo le linee stabilite dal Consiglio Direttivo e, sotto la guida dello stesso e, ove nominato, del Direttore.

ART. 28

(Gli amici dell'Associazione. Volontari)

Sono amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, seguono le attività dell'associazione contribuendo, eventualmente, al perseguimento dei relativi fini.

Con il loro consenso, sono iscritti in un apposito registro; ad essi possono essere riservati particolari benefici relativamente all'accesso alle attività e alle produzioni dell'associazione.

L'iscrizione e il rapporto con l'associazione sono regolati con delibera del consiglio direttivo.

L'Associazione potrà avvalersi, per il perseguimento delle finalità sociali, di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione mediante regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario ai volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni varie e finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giuseppe Pecoraro - Salvatore Sammartano - Massimo Caruso -
Travaglianti Pina Graziella - Vincenza Maria Di Giovanni -
Valerio Bonomo Notaio